

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Decreto ex art. 70 CCII

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letta la domanda ex art. 67 CCII presentata da _____, c.f. _____, e _____, c.f. _____, di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- letta la relazione dell'OCC nominato, dott.ssa Margherita Gramazio, completa del contenuto di cui all'art. 68 comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
- rilevato che la relazione dell'OCC manca delle indicazioni e valutazioni richieste dall'art. 69 comma 3, CCII, onde la relazione va integrata;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa;
- considerata, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli articoli 67, 68 CCII;
- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII non essendo stato il debitore esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda e non avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si osservi a quest'ultimo riguardo che, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura la attuale normativa vede eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la



diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *“le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”*, ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (art. 68, comma 2 lett. a e b).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave. Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla perdita del lavoro da parte del (comunque da documentarsi in questa sede), e dell'aggravamento nel tempo delle gravi patologie delle quali è affetta la , che hanno comportato spese mediche, oltre alla incapacità della stessa di attendere ad attività lavorativa;

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla



necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse;

- considerato che, allo stato, in base alla documentazione in atti, non emergono atti in frode ai creditori;

- letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal proponente, e considerato, in merito:

* che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”, e “può, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;*

* che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) ad una prima valutazione conforme al disposto di cui agli artt. 67, 68 e 69 primo comma, CCII., può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore;

* che, nel caso di specie, la detta vendita potrebbe pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, posto che: esso si fonda sulle risorse derivanti da redditi futuri da lavoro dipendente degli istanti e sul mantenimento dell'immobile destinato ad abitazione, sicchè aumenterebbero i costi relativi alla reperibilità di altro immobile da destinare ad abitazione così riducendo la capacità economica degli istanti per l'esecuzione del piano; la vendita dell'immobile (ad oggi posto all'asta al prezzo minimo di € 34.690,59 potrebbe giovare alla soddisfazione assai parziale del solo creditore ipotecario procedente e non anche a tutti i creditori chirografari;

* che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente;

p q m

Letto l'art. 70 CCII

1. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 ia R.G.Es. Tribunale di Foggia pendente dinanzi a questo Tribunale sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;



2. Dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del piano sul sito Web del Tribunale di Foggia;
3. **Dispone** che i ricorrenti producano la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del ;
4. **Dispone** che l'OCC integri la propria relazione con un ulteriore paragrafo contenente le valutazioni di cui all'art. 68 comma 3 CCII, depositando l'integrazione nel fascicolo telematico entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. Dispone che entro 30 giorni la proposta, il piano e la relazione integrativa dell'OCC, siano comunicati dall'OCC a tutti i creditori;
6. Dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisandoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante depositi in cancelleria;
7. Avvisa i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta e del piano, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
8. Dispone che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capo 5 che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie, e contestualmente comunichi anche ai creditori tali modifiche;
9. Dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico: la prova delle comunicazioni ai creditori, mediante deposito in formato *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC; le osservazioni eventualmente presentate dai creditori;
10. Fissa l'udienza del 07/09/2023 per deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore, e per l'omologa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC, ed all'OCC per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Foggia, 08/05/2023.

Il Giudice designato

dott.ssa Caterina Lazzara

